

Decreto Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 360/Ass del 26 Aprile 2002

N. prot. 16127 del 7 maggio 2002 - CIRCOLARE ESPLICATIVA

### **Legge Regionale 11 aprile 2002 n. 7 - Art. 31 - Norme sul controllo sugli atti degli Enti Locali**

Le previsioni di cui all'art 31 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, nel prendere atto del nuovo corso dei rapporti fra Regione ed Enti Locali, offrono una prima concreta applicazione dei principi dettati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che ha, tra l'altro, abrogato l'art 130 della Costituzione il quale affidava ad un organo della Regione il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri Enti Locali.

In questo senso si è disposto un nuovo assetto nella materia dei controlli sugli atti degli Enti Locali ispirandosi ad alcune prevalenti linee di riforma.

1) - La prima, sulla base del 1° comma del citato art. 31 è data dal superamento di ogni forma di controllo preventivo di legittimità. Conseguentemente gli atti degli organi collegiali acquistano efficacia al solo decorrere dei termini di pubblicazione,.

2) - Altro aspetto innovativo attiene agli organi che) nella presente fase, sono tenuti ad assicurare le attività di intervento sostitutivo e di controllo eventuale richiamate dal 3° comma del citato art. 31.

In merito il decreto assessoriale richiamato in oggetto ha inteso riferirsi ai soli Comitati Circoscrizionali di Controllo. Pertanto :

- gli atti in materia di pianificazione urbanistica generale sono transitoriamente attribuiti, nella logica della "verifica di coerenza", alla competenza della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica territoriale;
- gli atti in materia di "piante organiche e relative variazioni, assunzioni di personale", possono costituire oggetto del solo controllo eventuale, esercitarle, per ragioni di semplificazione ed economicità, dai Comitati Circoscrizionali competenti per territorio;
- gli atti restanti, già attribuiti alla competenza del Comitato Regionale di Controllo sono sottratti a qualsivoglia forma di controllo esterno.

3) Altra rilevante novità attiene alle attività relative al controllo sugli atti degli altri enti (cfr. art. 1 legge regionale 23 ottobre 1978, n° 62), che viene rimessa ai rispettivi Assessorati regionali competenti per materia (art. 31-2° comma). Con ciò implicitamente a sottolineare l'esigenza che in sede di riscontro di tali atti si debba accertare, tra l'altro, la coerenza tra le attività degli stessi enti e le strategie politiche perseguite nello specifico settore dall'Assessorato competente. Considerato peraltro che il 2° comma dell'art. 31 della legge regionale 7 del 2002 rimette agli assessorati regionali il solo controllo sugli atti è da intendere riservato ai Comitati Circoscrizionali competenti per territorio il potere di intervento sostitutivo nei confronti di tali Enti.

In via generale, pertanto, il controllo di legittimità è esercitarle, sulla base delle espresse prescrizioni del legislatore regionale e restando esclusa, alla luce del principio di tassatività, la previsione di diverse forme di controllo e/o l'ampliamento degli ambiti di applicazione di quelle attuali, solo nella forma del controllo eventuale, in quanto strumentale al principio di tutela delle minoranze.

Da tale forma di controllo sono pertanto esclusi, attesa la inequivoca formulazione del citato 1° comma dell'art. 31, gli atti, c.d. fondamentali, di cui all'art. 1, n. 1 della legge regionale 24 febbraio 1998, n. 7 (statuti, regolamenti, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconti della gestione). Gli stessi atti sfuggono altresì all'ipotesi di controllo eventuale che nel previgente sistema si attivava su espressa richiesta dello stesso organo deliberante.

Accanto all'esercizio del controllo eventuale su richiesta dei Consiglieri, il 4° comma dell'art. 31 della legge regionale n. 7 del 2002 contempla la funzione dell'intervento sostitutivo della Regione sugli Enti Locali. Si tratta, come noto, di un insieme di poteri che vengono attivati allorché siano stati omessi, o ritardati, atti obbligatori per legge, statuto o regolamento.

L'esercizio di tale funzione viene anch'essa posta in capo, secondo le procedure e modalità previste dalla legge regionale 13 dicembre 1994, n° 38, ai Comitati Circoscrizionali competenti per territorio.

E' indubbio che quanto disposto dal citato art. 31 costituisce solo un primo passo verso l'affermarsi, secondo la logica che si coglie dalla riforma del Titolo V della Costituzione, di un corretto rapporto tra Regione ed altri enti locali.

E' infatti evidente che il riconoscimento di Comuni, Province e Regioni, al pari dello Stato, quali soggetti pariteticamente costitutivi della Repubblica, unitamente all'affermarsi del principio di sussidiarietà, richiederà uno sforzo comune finalizzato a soluzioni legislative ed organizzative condivise, con particolare riferimento, in questa fase, al disegno di legge previsto dal 3° comma dell'art. 31 della legge regionale n. 7 del 2002.

In questo senso sono ormai ritenute irrinunciabili forme stabili di concertazione e non dilazionabili nel tempo azioni strumentali all'attivazione di organismi che garantiscano il soddisfacimento di tale esigenza.